

Regione Lombardia: Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing 22 Gennaio 2021 – versione 1.0

In data 20 Gennaio 2021, la Regione Lombardia ha emesso una specifica nota avente come oggetto “*Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing*” che segue le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute dell’8 Gennaio 2021.

La Nota è rivolta al Direttore Sanitario dell’AREU – Azienda Regionale Emergenza Urgenza – Lombardia, ai Direttori dell’U.O. Malattie Infettive, ai Direttori del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria delle ATS, ai Direttori Sanitari delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, Ospedali Classificati e Case di Cura.

La stessa fornisce ulteriori precisazioni sulle strategie di testing e di screening.

1. Uso del test antigenico rapido nei contatti stretti asintomatici o ad altre categorie a rischio

Il test antigenico deve essere effettuato tra il 3° e il 7° giorno dall’esposizione al caso positivo:

A. Soggetto con test antigenico rapido risultato positivo:

la positività al test antigenico rapido non necessita di essere confermata tramite ulteriore test antigenico rapido o test molecolare e il soggetto deve essere considerato a tutti gli effetti un soggetto Covid-19 confermato;

B. Soggetto con test antigenico rapido risultato negativo:

la negatività al test antigenico rapido necessita di essere confermata tramite test molecolare oppure test antigenico rapido di ultima generazione (3° ≥ generazione), a distanza di 2-4 giorni;
anche qualora la negatività sia confermata, secondo le metodiche temporali indicate, devono ritenersi comunque valide le misure per la durata e il termine della quarantena e la quarantena stessa non può essere interrotta.

2. Uso del test antigenico rapido nelle persone asintomatiche non contatti stretti e non appartenenti ad altre categorie a rischio

La decisione di effettuare un test antigenico è conseguente ad una valutazione medica.

A. Soggetto con test antigenico rapido risultato positivo:

la positività al test antigenico rapido necessita di essere confermata tramite test molecolare oppure test antigenico rapido di ultima generazione (3° ≥ generazione);

B. Soggetto con test antigenico rapido risultato negativo:

la negatività al test antigenico rapido non necessita di essere confermata tramite ulteriore test antigenico rapido o test molecolare e il soggetto deve essere considerato a tutti gli effetti un soggetto Covid-19 negativo.

3. Risultati discordanti

In caso di discordanza tra test antigenico rapido e test molecolare eseguiti entro un intervallo di tempo breve, il risultato del molecolare prevale sul risultato del test antigenico e i dati comunicati al sistema di sorveglianza andranno modificati di conseguenza.

Alla luce di quanto sopra, si sottolinea la centralità del Ruolo del Medico Competente per la corretta individuazione dei contatti stretti di caso positivo – come definiti nella Circolare del Ministero della Salute del 12 Ottobre 2020 – in ambito lavorativo, per i quali dovrà essere applicato quanto descritto al punto 1 della presente nota informativa.

Per la durata e il termine della quarantena occorre fare riferimento alla medesima Circolare: la quarantena deve ritenersi interrotta dopo 14 giorni a partire dall'ultima esposizione al caso, oppure interrotta dopo 10 giorni a seguito di tampone molecolare negativo.

Per approfondire



Dal Sito del Ministero della Salute

- [Ordinanza Ministero Salute 8 Gennaio 2021](#)
- [Ordinanza Ministero Salute 12 Ottobre 2020](#)